



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 90 del 20/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno 20 - venti - del mese dicembre alle ore 15:30 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MANGANI GIAN MARIO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI LUCA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
BARDELLI STEFANO	Consigliere	*
ROMITI BENEDETTA	Consigliere	*
SUARDI STEFANO	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	-
NAVINI SILVIA	Consigliere	*
REGI PAOLA	Consigliere	*
FINOCCHI MATTEO	Consigliere	*
VIGNINI ANDREA	Consigliere	*
CORTINI ROSSANO	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
ZUCCHINI FRANCESCO SAVERIO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Forconi Maria Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione unificata sul Bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come indicato nella deliberazione n. 88, adottata in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTE le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modifiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi,

garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio dettagliatamente riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato (All.to "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" :

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come dettagliatamente indicate nel Prospetto delle aliquote qui allegato (All.to "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";
3. che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 vadano confermate le

indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009, n. 142 del 25/08/2011 e n. 77 del 09/05/2017;

4. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti: n. 16

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 5 (n.4 per il Gruppo PD: Vignini, Bigliuzzi, Stanganini e Zucchini; n. 1 per il Gruppo Cortona Civica: Cortini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Forconi Maria Isolina**

**Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**